

Affitti brevi e decreto “sicurezza-bis”

È stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 53/19, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Per quanto concerne i gestori delle strutture ricettive e i locatori e sublocatori che locano o sublocano per periodi non superiori a 30 giorni, è stato previsto che per i soggiorni che durano solo un giorno, la comunicazione alle Questure (ex art. 109 Tulpis) vada effettuata entro 6 ore dall'arrivo degli ospiti e non più entro 24 ore. Dal punto di vista attuativo, la norma (modificata durante la conversione, in quanto il testo iniziale del d.l. prevedeva che tale adempimento andasse effettuato “con immediatezza”) prevede che “le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate sono integrate con decreto del Ministro dell'interno al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive”.

da *Confedilizia notizie*, settembre '19

Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le [Associazioni territoriali](#) della Confederazione.